

Data: 1° settembre 2016

Revisione delle Condizioni generali della Confederazione per l'acquisto di beni e delle Condizioni generali della Confederazione per le commesse di prestazioni di servizio¹

Principali novità

Indice

1.	Obiettivo della revisione	2
2.	Osservazioni sulle disposizioni di entrambe le CG	2
2.1	Offerta (n. 2 CG AB e CG CPS)	2
2.2	Ricorso a terzi (n. 5 CG CPS; n. 3 GC AB)	2
2.3	Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo (n. 6 CG CPS; n. 4 CG AB)	2
2.4	Retribuzione (n. 7 CG CPS; n. 9 CG AB)	2
2.5	Responsabilità (n. 9 CG CPS; n. 11 CG AB).....	3
2.6	Tutela del segreto (n. 12 CG CPS; n. 13 CG AB)	3
2.7	Protezione e sicurezza dei dati (n. 13 CG CPS; n. 14 CG AB)	3
2.8	Diritto applicabile e foro competente (n. 17 rCG CPS e CG AB)	3
2.9	Disposizioni relative alle pene convenzionali	3
3.	Osservazioni sulle singole disposizioni delle CG AB rivedute.....	4
3.1	Fornitura di materiale, modelli e mezzi di produzione (n. 6)	4
3.2	Prescrizioni in materia d'importazione (n. 7)	4
3.3	Consegna e montaggio (n. 8).....	4
3.4	Garanzia per difetti (n. 12).....	4
4.	Osservazioni sulle singole disposizioni delle CG CPS rivedute.....	4
4.1	Impiego di collaboratori (n. 4)	4
4.2	Diritti di protezione (n. 11)	4
5.	Valutazione	5

¹ Estratto della proposta approvata dalla CA il 30 giugno 2016.

1. Obiettivo della revisione

La revisione si prefigge di aggiornare, precisare e chiarire il contenuto delle Condizioni generali della Confederazione per l'acquisto di beni (CG AB) e delle Condizioni generali della Confederazione per le commesse di prestazioni di servizio (CG CPS). Le attuali esigenze degli utenti devono essere riprese e integrate nelle CG, mentre le disposizioni dimostratesi efficaci vengono mantenute. Con la revisione si mira inoltre ad armonizzare il più possibile le CG con altre condizioni generali della Confederazione e con quelle delle sue imprese (in particolare delle FFS e della Posta).

2. Osservazioni sulle disposizioni di entrambe le CG

Di seguito sono illustrate le modifiche più importanti apportate a seguito della revisione.

2.1 Offerta (n. 2 CG CPS e CG AB)

I contenuti relativi all'offerta sono stati adeguati in base all'ordine cronologico del processo di acquisto. Inoltre i mandatari / i venditori sono ora tenuti a indicare separatamente nell'offerta l'imposta sul valore aggiunto. Nel caso dell'acquisto di beni devono essere indicate anche le spese di trasporto.

2.2 Ricorso a terzi (n. 5 CG CPS; n. 3 CG AB)

Per l'esecuzione dei contratti relativi a commesse di prestazioni di servizio e all'acquisto di beni è generalmente necessario ricorrere a fornitori, subappaltatori eccetera. Sulla base delle condizioni generali della Confederazione per prestazioni informatiche, questa tematica viene integrata in una nuova disposizione nelle CG rivedute. Queste ultime prevedono il trasferimento ai terzi incaricati degli obblighi derivanti dalle disposizioni concernenti l'impiego di collaboratori (solo per le CG CPS), la tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro e la parità salariale tra donna e uomo, la tutela del segreto nonché la protezione e la sicurezza dei dati.

Nel caso delle commesse di prestazioni di servizio, spesso è particolarmente importante che le prestazioni siano fornite personalmente dalla parte contraente, motivo per cui il ricorso a terzi è vincolato al preventivo consenso scritto del committente. Entrambe le CG rivedute stabiliscono che il mandatario / il venditore è responsabile della fornitura delle prestazioni convenute nel contratto nonostante il ricorso a terzi.

2.3 Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo (n. 6 CG CPS; n. 4 CG AB)

Le disposizioni relative alla tutela dei lavoratori, alle condizioni di lavoro e alla parità salariale tra donna e uomo sono ora disciplinate in una disposizione omonima e a sé stante. Inoltre, le norme delle CG rivedute prevedono che i mandatari / i venditori con sede all'estero osservino almeno le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) per la fornitura delle prestazioni all'estero. Infine, le CG rivedute disciplinano anche il caso dei lavoratori provenienti dall'estero distaccati in Svizzera.

2.4 Retribuzione (n. 7 CG CPS; n. 9 CG AB)

Tra le novità figura l'obbligo del mandatario / del venditore di inviare una fattura elettronica se il valore contrattuale supera i 5000 franchi. L'adeguamento rientra nella *Strategia di e-government Svizzera*, che prevede la fatturazione e il disbrigo elettronici dei pagamenti quale progetto prioritario. Questa nuova disposizione attua anche la decisione del Consiglio federale dell'8 ottobre 2014 che rende obbligatoria la fatturazione elettronica per l'Amministrazione federale. Si intende così velocizzare il complesso processo di scambio delle fatture, automatizzare lavori svolti manualmente e minimizzare il

rischio di errori. La sostituzione della fattura cartacea con quella elettronica offre a tutte le parti coinvolte un notevole potenziale di risparmio.

2.5 Responsabilità (n. 9 CG CPS; n. 11 CG AB)

Dando seguito alle proposte degli utenti, il comitato di esperti ha deciso di separare le basi che disciplinano la garanzia e la responsabilità. Analogamente alle condizioni generali per prestazioni informatiche, la responsabilità per perdita di guadagno è esclusa anche nelle CG CPS e CG AB rivedute. Inoltre, la responsabilità del personale ausiliario è stata inserita nelle disposizioni in materia di responsabilità.

2.6 Tutela del segreto (n. 12 CG CPS; n. 13 CG AB)

Queste disposizioni, riportate sotto «*Tutela della discrezione*» nelle CG previgenti, figurano ora con il titolo «*Tutela del segreto*». In futuro le informazioni e i fatti dovranno essere trattati in modo confidenziale già in caso di dubbio riguardo all'esistenza di un interesse alla tutela del segreto. In questo contesto, l'interesse alla tutela del segreto delle unità organizzative coinvolte deve essere ponderato caso per caso e può essere oggetto di accordi contrattuali più o meno rigidi a seconda della situazione. Gli obblighi di pubblicità previsti dalla legge sono esclusi dall'obbligo del segreto. Anche in futuro il consenso scritto del committente sarà richiesto qualora il mandatario intenda indicare il committente come referenza o farsi in altro modo pubblicità appellandosi a una collaborazione con il committente.

I dati che devono essere comunicati per l'elenco pubblicato annualmente di tutti gli acquisti pari o superiori a 50 000 franchi sono esclusi dall'obbligo del segreto. Al numero 12.2 CG CPS e 13.2 CG AB figurano le informazioni da pubblicare a tal fine. Viene così attuata la mozione Graf-Litscher (14.3045), accolta dal Consiglio federale.

Nei progetti di revisione è ora prevista una pena convenzionale per violazione dell'obbligo del segreto. Questa pena ha lo scopo di tutelare ulteriormente gli interessi delle parti e di agire sul loro comportamento.

2.7 Protezione e sicurezza dei dati (n. 13 CG CPS; n. 14 CG AB)

Nelle CG rivedute viene integrata una nuova clausola allo scopo di proteggere i dati comunicati dalle parti nel corso del processo di acquisto. L'introduzione di questa disposizione consente di armonizzare ulteriormente le CG con le condizioni generali della Confederazione per prestazioni informatiche e con le Condizioni generali della Posta per prestazioni / per l'acquisto di merci. Il comitato di esperti reputa che sia una misura idonea per impedire che terzi non autorizzati vengano a conoscenza dei dati comunicati nel corso della procedura di aggiudicazione.

2.8 Diritto applicabile e foro competente (n. 17 CG CPS e CG AB)

Nel corso della revisione, nella clausola relativa al foro competente sono state introdotte le seguenti precisazioni: per le azioni contro la Confederazione, l'articolo 10 capoverso 1 lettera c CPC prevede che il foro competente è quello di Berna. Tra queste azioni rientrano quelle esercitate contro gli uffici federali, i dipartimenti e le unità amministrative decentralizzate senza personalità giuridica. Per gli enti o gli istituti di diritto pubblico o le persone giuridiche secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera b CPC (ad es. i politecnici federali di Zurigo e di Losanna o le FFS) è competente il foro ove ha sede il rispettivo committente. Le CG rivedute sono state completate in questo senso.

2.9 Disposizioni relative alle pene convenzionali

In conformità con le condizioni generali per prestazioni informatiche, nelle disposizioni relative alle pene convenzionali si tiene conto unicamente dell'elemento della colpa.

3. Osservazioni sulle singole disposizioni delle CG AB rivedute

3.1 Fornitura di materiale, modelli e mezzi di produzione (n. 6)

Nell'ambito dell'esecuzione dei contratti per l'acquisto di beni capita regolarmente che il compratore fornisca del materiale al venditore. Nelle CG AB rivedute si tiene conto dell'esigenza dei servizi di aggiudicazione di una regolamentazione al riguardo: la nuova disposizione stabilisce l'utilizzo generale e i rapporti di proprietà e prevede norme per l'impiego di modelli o di altri mezzi di produzione messi a disposizione dal venditore per l'elaborazione dell'offerta o l'esecuzione del contratto.

3.2 Prescrizioni in materia d'importazione (n. 7)

Il comitato di esperti ha fatto confluire nei lavori di revisione le richieste del Politecnico federale di Zurigo, secondo cui le CG AB rivedute dovrebbero comprendere prescrizioni in materia d'importazione ed esportazione. Il nuovo numero 7 è stato introdotto in conformità con le CG della Confederazione per contratti d'appalto nel settore informatico e la manutenzione di software individuali.

3.3 Consegna e montaggio (n. 8)

Secondo alcuni utenti le CG AB previgenti non prestavano sufficiente attenzione ai temi della fornitura, del controllo e del montaggio e le norme esistenti al riguardo non erano sufficienti. La disposizione è stata formulata analogamente a quella delle Condizioni generali della Posta per l'acquisto di merci.

3.4 Garanzia per difetti (n. 12)

In conformità con le CG per prestazioni informatiche, in caso di difetti il compratore ha ora la possibilità di chiedere la riparazione.

Gli utenti hanno inoltre osservato che la situazione giuridica relativa al periodo di garanzia delle componenti sostituite sarebbe poco chiara. Le CG AB contengono ora una disposizione per le parti sostituite nonché per le parti sulle quali deve essere eliminato un difetto nel periodo di garanzia.

4. Osservazioni sulle singole disposizioni delle CG CPS rivedute

4.1 Impiego di collaboratori (n. 4)

Per l'esecuzione dei contratti relativi a commesse di prestazioni di servizio la scelta dei collaboratori può assumere un ruolo importante. Al riguardo i progetti di revisione si basano sulle CG per prestazioni informatiche e prevedono una disposizione a sé stante. La riserva secondo cui è possibile sostituire i collaboratori unicamente con il consenso scritto del committente contribuisce a impedire la sostituzione imprevista di collaboratori e rafforza la posizione del committente.

4.2 Diritti di protezione (n. 11)

La disposizione prevede nuove norme per i casi in cui i risultati del lavoro sono oggetto del contratto ma non sono sorti in esecuzione dello stesso.

Nell'ambito della revisione si rinuncia a imporre al committente l'obbligo di informare senza indulgono l'offerente sulle pretese di terzi per violazione di diritti di protezione (n. 5.3 delle CG previgenti). La disposizione previgente è considerata una limitazione formale del margine di manovra del committente. La denuncia della lite è disciplinata in generale all'articolo 78 CPC, che è formulato come disposizione potestativa. Omettendo questa clausola, la Confederazione mantiene aperte tutte le opzioni.

5. Valutazione

Le CG CPS e CG AB sono entrate in vigore nel 2001 e da allora sono rimaste pressoché invariate. Il comitato di esperti incaricato dei lavori di revisione ha constatato che il contenuto, la struttura e la sistematica delle CG previgenti non corrispondono più alla realtà giuridica, economica e tecnologica attuale e necessitano dunque di una revisione.

Nel corso dei lavori di revisione, entrambe le CG sono state rielaborate dal punto di vista materiale e formale. Grazie alla collaborazione con giuristi e professionisti dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), dell'Ufficio federale delle strade (USTRA), di armasuisse, dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), dei politecnici federali di Zurigo e Losanna, delle FFS e della Posta nonché di specialisti esterni è stato possibile chiarire, precisare e aggiornare il contenuto delle CG. Anche la struttura e la sistematica sono state rielaborate radicalmente. Le CG rivedute presentano ora un numero maggiore di disposizioni rispetto alle CG previgenti. Da un lato, ciò è dovuto al fatto che diversi contenuti già esistenti sono stati scorporati e suddivisi in più articoli. D'altro lato, le attuali esigenze degli utenti vengono riprese e integrate nelle CG, ad esempio nelle disposizioni concernenti la protezione e la sicurezza dei dati, la responsabilità, le prescrizioni in materia d'importazione, l'impiego di collaboratori e il ricorso a terzi. Fatta eccezione per i numerosi adeguamenti formali e redazionali, le disposizioni dimostratesi efficaci vengono mantenute. Non sono stati stralciati contenuti importanti. Molti temi sono stati inoltre sottoposti a un confronto trasversale con le altre CG della Confederazione e con quelle delle sue imprese (FFS, La Posta) al fine di armonizzare il più possibile tra loro le CG della Confederazione.

Dalla consultazione degli uffici e dall'indagine conoscitiva emerge il consenso a favore dell'orientamento seguito nei lavori di revisione. In occasione dell'indagine conoscitiva, gli utenti hanno sottolineato come elemento positivo il fatto che la revisione ha consentito di aggiornare e precisare entrambe le CG tenendo conto delle esigenze degli utenti. Anche l'armonizzazione con le altre CG della Confederazione ha riscosso un esplicito consenso. Nel contempo, gli ambienti interessati hanno formulato numerose richieste e proposte di miglioramento sulle singole disposizioni dei progetti di revisione. Le osservazioni dei partecipanti all'indagine conoscitiva possono essere consultate nel relativo rapporto pubblicato dalla Cancellaria federale. Il comitato di esperti ha valutato ed esaminato le proposte presentate in occasione della consultazione interna alla Confederazione e dell'indagine conoscitiva pubblica. Le richieste pertinenti e legittime sono state consolidate e considerate nelle modifiche.
